

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64/2018

Seduta del 21.05.2018

OGGETTO ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL SOSTEGNO AGLI INSEGNANTI CON DIPLOMA MAGISTRALE ESCLUSI DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

L'anno 2018 addì 21 del mese di maggio alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.01, risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G):

Il Sindaco SCHIAVO Michele (P)

e i Consiglieri:

1. LACAVA Edoardo	P	9. ROZZATO Andrea	P
2. VETTORE Lucia	P	10. ESCOBAR Sandra Maritza	P
3. SCACCO Enrico	P	11. MAVOLO Renza	P
4. TONIOLO Daniele	P	12. BENATO Andrea	P
5. PIZZINATO Giacomo	P	13. BORELLA Silvio	P
6. BACCAN Giulia	P	14. VIGOLO Devis	P
7. TOMAT Aldo	G	15. GIACOMINI Fabio	P
8. GARATO Virginia	P	16. GOBBO Alessandro	P

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio

Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, GASTALDON Mirco, PARIZZI Augusta, NANIA Enrico.

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:

VIGOLO Devis, PIZZINATO Giacomo.

OGGETTO: Ordine del giorno per il sostegno agli insegnanti con diploma magistrale esclusi dalle graduatorie ad esaurimento

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE:

- la sentenza del Consiglio di Stato del 20/12/2017 nega l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, pronunciandosi in contraddizione con le sentenze precedenti n. 1973/2015 - 3628/2015 - 3673/2015 - 3788/2015 e 4232/2015 che avevano accolto nel merito le richieste dei ricorrenti diplomati magistrali ante 2001/2002, inserendoli in Graduatoria ad Esaurimento con conseguente stipula del contratto a tempo indeterminato;
- la stessa sentenza impedisce l'accesso alla Graduatoria ad Esaurimento adducendo come motivazione che i diplomati magistrali avrebbero dovuto presentare nel 2007 a pena di decadenza la domanda di inserimento nella sopracitata graduatoria;
- in ogni caso, la sentenza definisce che il diploma magistrale conseguito prima del 2002 non ha valore abilitante ma consente solo la partecipazione ai corsi abilitanti e alle procedure concorsuali;

CONSIDERATO CHE:

- il Diploma Magistrale è titolo abilitante dal 1923 al 2002 come confermato da parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11/09/2013 recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25/03/2014;
- successivamente al sopracitato parere i diplomati magistrali hanno intentato una serie di ricorsi per ottenere l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, anche rilevando la presenza di docenti europei in possesso del medesimo titolo già inseriti in dette graduatorie;
- l'impugnazione dell'esclusione dell'inserimento nella GaE del 2014, stabilito con decreto ministeriale 235/2014, si conclude con svariati provvedimenti cautelari in favore dei ricorrenti a partire dall'immissione in ruolo degli anni 2015 e 2016;
- i docenti assunti in ruolo nel 2015 di conseguenza non hanno potuto partecipare alle procedure concorsuali dell'anno 2016 perché già di ruolo;
- i docenti già in forza nelle scuole paritarie non hanno avuto altra scelta che licenziarsi da contratti a tempo indeterminato per accettare un ruolo condizionato ad esito favorevole di sentenza per evitare la cancellazione permanente dalle Graduatorie ad Esaurimento;
- il parere dell'Adunanza plenaria rischierebbe di cancellare i contratti stipulati a tempo indeterminato con il relativo licenziamento di migliaia di lavoratori funzionali al sistema e l'espulsione dalla Graduatoria ad Esaurimento della scuola primaria in Italia ed in Veneto;
- i lavoratori che subiranno gli effetti della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato retrocederebbero nella graduatoria d'Istituto di II fascia non utile all'immissione in ruolo; riconducendoli alla condizione di supplenti in larga parte in possesso dei 36 mesi di lavoro, lo Stato contravverrebbe a quanto stabilito dalla sentenza Mascolo del 26/11/2014 e dalla Corte di Giustizia Europea con successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 22552 del 07/11/2016, che vieta l'abuso di precariato;
- tale retrocessione riguarderebbe anche quei docenti che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato e che hanno superato l'anno di prova avendo partecipato a corsi di formazione obbligatori con oneri economici per lo Stato;

ATTESO INOLTRE CHE:

- il dispositivo dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20/12/2017 ha prodotto una evidente disparità di trattamento tra due categorie di docenti ricorrenti per l'accesso GaE 2014, uguali per titolo ma difformi per sentenza:
 - 1) immessi in ruolo del 2015 (2000 a livello nazionale), in base alla sentenza n.4232/2015, salvaguardati dal licenziamento e dagli effetti del parere dell'Adunanza Plenaria poiché hanno

ottenuto un giudicato al merito positivo;

2) immessi in ruolo 2016, destinati al licenziamento in quanto privi della calendarizzazione della loro udienza di merito;

RITENUTO CHE:

- l'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato spingerebbe i diretti interessati a tutelare la propria posizione lavorativa con ulteriori ricorsi e conseguenti oneri per lo Stato;
- gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato si ripercuoterebbero sul diritto degli allievi alla continuità didattica;

impegna la Giunta Comunale

a richiedere alla Giunta Regionale di adoperarsi presso tutte le sedi istituzionali, parlamentari, governative, ministeriali affinché si trovi una soluzione definitiva che tuteli i lavoratori, gli allievi, le famiglie e l'intera comunità educante attraverso la salvaguardia dei contratti stipulati a tempo indeterminato e la tutela dei diritti dei docenti in possesso del diploma magistrale attraverso un'adeguata procedura che non vada in conflitto con la presenza dei docenti in possesso di laurea, ad invitare il Parlamento italiano a risolvere la questione nelle sedi proprie.

Cadoneghe,

F.to Il Presidente del Consiglio Comunale
Daniele Toniolo

Ore 20.01.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto 7 dell'ordine del giorno.

Il Presidente relaziona sulla proposta di ordine del giorno da lui presentato.

Intervengono l'Assessore Venturato, il Consigliere Mavolo, il Consigliere Benato per la dichiarazione di voto favorevole del suo gruppo, il Consigliere Scacco che propone al Presidente di integrare il suddetto ordine del giorno invitando il Parlamento italiano ad adoperarsi per risolvere la questione nelle sedi proprie, il Presidente che si dice d'accordo con la proposta del Consigliere Scacco, il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto favorevole del suo gruppo, il Consigliere Lacava per la dichiarazione di voto favorevole del suo gruppo e il Presidente.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti 16

Voti favorevoli 16

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di ordine del giorno è approvata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
TONIOLO Daniele

IL SEGRETARIO
TAMMARO Dott.ssa Laura

N° registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il

Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....
